

SESSANTASEI ARTICOLI A MISURA DI VIVISETTORE

Compiacente con la lobby della sperimentazione, ne sposa le idee, ne promuove gli interessi economici

Ecco i punti più controversi e squalificanti di una legge che dietro il fumo delle parole non consente di superare i test con gli animali né ora né mai

Il mercato prima di tutto. Il "considerando" n. 1 della Direttiva 2010/63/UE, per descrivere la situazione della vivisezione nell'Europa degli ultimi anni sottolinea il **ruolo decisivo dell'economia e del mercato**: "Alcuni stati membri hanno adottato misure nazionali che garantiscono un elevato livello di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, mentre altri paesi si limitano ad applicare i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva del 1986. **Tali disparità rischiano di costituire degli ostacoli agli scambi** di prodotti e sostanze **per lo sviluppo dei quali sono stati effettuati esperimenti su animali**. Di conseguenza, è opportuno che la presente direttiva preveda norme più dettagliate al fine di **ridurre tali disparità** avvicinando le norme applicabili in tale settore e al fine di **garantire il corretto funzionamento del mercato interno**".

morale: siccome la sperimentazione costa meno nei paesi dove gli animali sono poco protetti - e questo danneggia i paesi che hanno leggi migliori e devono pagare di più sia per gli stabulari sia per le procedure -, la Direttiva ha lo scopo di annullare queste disparità: non ai livelli migliori per gli animali, ovviamente, bensì secondo standard minimi (e tenendo d'occhio la situazione legislativa e di mercato dei paesi orientali, Cina in testa, dove nessuno controlla nessuno).

NO alle misure nazionali più rigorose (articolo 2). Direttamente funzionale al "considerando" che avete appena letto, l'articolo 2 della direttiva non consente ai singoli Stati membri di emanare nuove leggi più favorevoli agli animali. Essi possono sol-

tanto **"mantenere"** misure legislative più restrittive di quelle previste dalla Direttiva stessa se erano già in vigore al momento della promulgazione ufficiale della direttiva 2010/63/UE (novembre 2010).

morale: conservare misure nazionali più favorevoli agli animali di quanto previsto dalla direttiva non è un processo automatico. Ciascun governo dovrà decidere se così intende fare e, in caso affermativo, comunicarlo ufficialmente alla Commissione Europea entro il primo gennaio 2013.

I metodi sostitutivi non saranno obbligatori (articoli 4 e 13). Uno dei punti più delicati del testo votato l'8 settembre 2010 a Strasburgo si trova dentro l'articolo 13 intitolato *Scelta dei metodi*. Anzi, si trovava. Perché tra una revisione e l'altra, il paragrafo che nella prima versione della direttiva, datata 2008, chiedeva di far ricorso a tutti i metodi sostitutivi **"ragionevolmente e praticamente disponibili"** e **"scientificamente soddisfacenti"** (anche se non ancora riconosciuti dalla legislatura comunitaria) è stato cancellato: un vuoto di cinque righe che rischia di pesare più di tutte le altre 130 pagine della Direttiva messe insieme.

Ora, dopo il "lavaggio" subito nelle riunioni del Parlamento e del Consiglio dei Ministri, l'articolo 13 (in accordo con l'articolo 4) rende obbligatorio soltanto l'uso dei metodi sostitutivi riconosciuti dalle leggi dell'Unione Europea. Allo stesso modo, l'articolo 4 intitolato *Principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento*, ha aperto le maglie e dice: "Gli Stati membri assicurano che, **ove possibile**, un metodo o una strategia di sperimentazione

scientificamente soddisfacente che non comporti l'uso di animali vivi **possa** essere utilizzato in sostituzione di una procedura".

morale: dal 2008 al 2010 si è persa per strada la speranza che il legislatore guardasse alla sperimentazione animale senza sposare gli immediati interessi economici e commerciali dell'industria della vivisezione. L'idea di rendere superabile la sperimentazione puntando sull'obbligatorietà dei metodi sostitutivi "ragionevolmente e praticamente disponibili" e "scientificamente soddisfacenti" è stata scartata lasciando agli sperimentatori la più ampia facoltà di decidere come regolarsi. I metodi sostitutivi accolti dalla legislazione unitaria (e quindi obbligatori) sono infatti pochissimi contro le molte decine di test esistenti e ragionevolmente utilizzabili.

Riutilizzo degli animali (articolo 16). Nella versione del 2008 la Direttiva escludeva che venissero riutilizzati gli animali già sottoposti a una procedura classificata come "moderata". Ora non soltanto ciò è permesso ma sarà anche consentito **oltrepassare il limite di sofferenza a cui l'animale può essere sottoposto**. L'articolo 16 permette infatti che "in casi eccezionali" gli sperimentatori **riutilizzino** un animale che ha già subito una procedura "che comporta **intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente**".

morale: chi decide, se non gli sperimentatori stessi, quali sono i "casi eccezionali" possibili di deroga nei quali si può procedere al riutilizzo? C'è qualcuno in grado (per legge) di evitare che l'eccezione diventi routine? La risposta ovviamente è NO.



Utilizzo dei primati (articoli 5, 8, 55). La sperimentazione sui primati non umani, che doveva essere progressivamente abbandonata, è stata invece “liberata” anche per la ricerca di base, vale a dire in settori che nulla hanno a che fare con la ricerca di rimedi per le malattie degli esseri umani. Il parlamento ha pure cancellato l’idea che la sperimentazione con i primati catturati in natura dovesse essere abbandonata nell’arco massimo di una decina d’anni. E come se non bastasse, la direttiva consente di sperimentare su di loro anche “allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare **afezioni umane debilitanti** o potenzialmente letali”.

morale: *affermare che si può sperimentare sui primati per evitare, diagnosticare o curare “afezioni umane debilitanti”, vuol dire dare via libera totale e incondizionata ai test su di loro. Infatti, possono essere considerate, a tutti gli effetti, afezioni “debilitanti” anche un banale raffreddore, anche un’influenza.*

Cani e gatti randagi (articolo 11). A differenza della precedente Direttiva datata 1986, questa consentirà di sperimentare anche su “**animali randagi e selvatici delle specie domestiche**” (leggi: cani e gatti). L’articolo 11 lo consente quando “è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali” oppure ancora quando vi siano “gravi minacce per l’ambiente o la salute umana o animale” e quando sia “scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio”.

morale: *Stando alla direttiva dell’86 speri-*

mentare su cani e gatti randagi non era consentito. E non lo era neanche nella prima bozza della direttiva 2010/63/UE datata 2008. Ora non solo ciò sarà permesso ma in base all’articolo 2, il traffico di animali randagi da un paese all’altro dell’UE potrà diventare una pratica legale.

Anestesia (articolo 14). L’articolo intitolato *Anestesia* prescrive che gli esperimenti siano effettuati sotto anestesia totale o locale e che a un animale sofferente siano somministrati analgesici “salvo che non sia opportuno”, oppure “sempre che ciò sia compatibile con le finalità della procedura”. L’articolo chiede inoltre che agli animali “**non sia somministrata alcuna sostanza che elimini o riduca la loro capacità di mostrare dolore senza una dose adeguata di anestetici o di analgesici**”.

morale: *contemplata e osservata nel lavoro corrente di laboratorio, la pratica di somministrare agli animali delle **sostanze paralizzanti senza contemporaneamente anestetizzarli** (gli animali sentono tutto il dolore, ma non possono muovere un muscolo) viene “proibita” dalla direttiva: **chi si incaricherà di controllare che questa misura - come del resto le altre - venga rispettata?***

Autorizzazioni (articoli da 36 a 42). Una triplice autorizzazione (degli stabilimenti, delle persone e dei progetti) era il pilastro centrale della proposta della Commissione, “essenziale per accrescere il benessere degli animali e garantire il rispetto della regolamentazione” (versione di Direttiva del 2008). Ora, invece, di **autorizzazioni per il personale** che lavora con gli animali non

si ritiene ci sia più bisogno: chiunque potrà interagire e “prendersi cura” degli animali negli stabulari. In generale tutta la sfera delle autorizzazioni e dei controlli è stata ammorbidita in base agli espliciti *desiderata* della lobby vivisetoria, e nella versione definitiva l’articolo 42 stabilisce che “gli Stati membri possono decidere di introdurre una “**procedura amministrativa semplificata** per i progetti che contengono procedure classificate come ‘non risveglio’, ‘lievi’ o ‘moderate’”.

morale: *chi decide - se non gli sperimentatori stessi - come classificare una procedura? Di conseguenza, chi potrà mai contestare la richiesta di sperimentare in regime di “procedura amministrativa semplificata” (che non necessita di autorizzazioni specifiche)?*

SALVAGUARDIA L’articolo 55 della Direttiva contiene due clausole di salvaguardia o **deroghe speciali**, fortemente volute dalla lobby pro-vivisezione, in aggiunta alle precedenti disposizioni.

La prima consente agli Stati membri di dare via libera alla sperimentazione sui primati anche nei casi in cui le procedure non siano finalizzate alla cura degli esseri umani. Permette anche di sperimentare sulle **scimmie antropomorfe** (bonobo, scimpanzé, gorilla, orango) per “prevenire, diagnosticare o curare afezioni umane debilitanti” (vedi anche articolo 8 relativo ai primati in generale). La seconda clausola permette il ricorso a procedure che causano agli animali di ogni specie, compresi i primati, “**dolore, sofferenza o angoscia intensi** che potrebbero protrarsi e che non possono essere alleviati”.